

La valutazione dei pericoli di incidente rilevante ai fini della comunicazione alla Commissione europea: il DM 148/2016

Nuova classificazione armonizzata del Piombo. Riferimenti normativi e ricadute sull'industria dei metalli

ISPRA. Webinar. 11/12/2025

Ing. Romualdo Marrazzo (Esperto Senior HSE, Ispettore Seveso e AIA nazionale)

Responsabile della Sezione Analisi Integrata dei Rischi Industriali (VAL-RTEC-IND)

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale



Il ruolo di ISPRA nel controllo dei rischi industriali

ISPRA è **Organo Tecnico Nazionale** a supporto del MASE nelle attività di implementazione della **direttiva Seveso e suo recepimento (D.Lgs. 105/2015)** per la prevenzione del pericolo di **incidente rilevante**

Definizione dei contenuti tecnici di norme e decreti correlati

Predisposizione Inventario nazionale degli stabilimenti Seveso ed altri DB connessi (RdS, PEE, LUP)

Attività di istruttoria sul modulo Notifica e per la “esclusione sostanze”

Pianificazione triennale e conduzione Ispezioni SGS-PIR su stabilimenti SS su base regolare e a seguito di IR

Supporto per attività internazionali presso AACC (EU, OECD, OSCE)

Coordinamento e indirizzo di ARPA nell'ambito del SNPA

Collaborazione con altre autorità competenti per i RIR (MI – VVF; DPC; MIT), nell'ambito del Tavolo di Coordinamento Seveso

Formazione per ispettori nazionali Seveso rivolta a funzionari AA.CC.

Programma e temi

1. La valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa
2. Il DM 148/2016 «Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105»

1. La valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa: l'art. 4 del D.Lgs. 105/2015

La valutazione condotta dal MASE e ISPRA

1. Il **MASE**, su proposta del **gestore o di altro soggetto**, valuta – avvalendosi di **ISPRA**, se è **impossibile** che una **sostanza** pericolosa provochi un **rilascio** che possa dar luogo a un **incidente rilevante**
2. La **valutazione**, in base al **DM 148/2016**, si basa su
 - a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata
 - b) le proprietà della sostanza o delle sostanze, relative a dispersione in uno scenario di incidente, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo
 - c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze nel caso di miscele
3. Ai fini della valutazione si tiene conto del **contenimento e dell'imballaggio** della sostanza, ove disciplinati da **disposizioni UE**

La proposta formulata dal gestore

4. La **proposta** di cui al c.1, formulata dal **proponente** in conformità al **DM 148/2016**, deve essere corredata delle **informazioni** necessarie per valutare le **proprietà della sostanza pericolosa** sotto il profilo dei pericoli per la **salute, fisici e per l'ambiente**, che comprendono:
- a) *un elenco dettagliato delle proprietà per valutare i rischi che presenta una sostanza di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente*
 - b) *proprietà fisiche e chimiche*
 - c) *proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici*
 - d) *proprietà relative ai pericoli per l'ambiente*
 - e) *se disponibile, la classificazione, a livello UE, della sostanza o miscela*
 - f) *informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi*

L'istruttoria e la comunicazione alla CE

5. La **proposta di valutazione** di cui al c.1 è presentata al **MASE**, che si esprime nel merito, sulla base degli **esiti dell'istruttoria** effettuata, entro **120 giorni**, dandone **comunicazione al proponente**
6. Qualora il **MASE**, a seguito della **valutazione effettuata**, ritenga che una **sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente** rilevante ai sensi del c.1, lo **comunica alla CE** unitamente ai documenti **giustificativi**, comprese le **informazioni di cui al c.4**, per i fini di cui **all'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE**

L'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE

1. Ove necessario o in ogni caso sulla base di una comunicazione da parte di uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione valuta se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili...
2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del paragrafo 1, lo comunica alla Commissione unitamente a documenti giustificativi...



L'articolo 4 della direttiva 2012/18/UE

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente comprendono...
4. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della presente direttiva

2. Il DM 148/2016 «Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'art.4 del D.Lgs. 105/2015»

Ambito di applicazione, definizioni e disposizioni finali

- La **valutazione dei pericoli di incidente rilevante** per una particolare sostanza pericolosa è effettuata **in base all'allegato 1**
- Oltre alle **definizioni** di cui al D.Lgs. 105/2015
 - a) numero CAS: *identificativo numerico, attribuito a livello globale dal Chemical Abstracts Service*
 - b) modellizzazione: *processo cognitivo che porta alla costruzione di un modello, ovvero di una rappresentazione teorica, della struttura e del comportamento di un oggetto o di un evento osservati*
 - c) distanza di danno: *la distanza che intercorre dalla sorgente di un incidente al punto in cui il danno è riscontrato*
- **Non trova più applicazione l'allegato A** del D.Lgs. 105/2015

La struttura del decreto

- ❑ Parte 1 — Procedura per l'**istruttoria delle proposte di valutazione** dei pericoli di incidente rilevante per una **particolare sostanza pericolosa**
 - 1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta
 - 1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta
- ❑ Parte 2 — Criteri di **valutazione dell'ammissibilità** della proposta
- ❑ Parte 3 — Criteri per la **valutazione istruttoria** della proposta
 - *Appendice 1 — Formato e contenuti tecnici minimi della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE*

Parte 1 - Procedura per l'istruttoria delle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

L'istruttoria ha l'obiettivo di **accertare la fondatezza tecnico-scientifica**, mediante la **valutazione tecnica dei contenuti della proposta** e della **documentazione** giustificativa presentate dal **proponente**

1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta

Il **proponente** presenta al **MASE** la **proposta** di esclusione, secondo l'**Appendice 1. ISPRA valuta**, sulla base dei criteri di **parte 2**, l'**ammissibilità** della proposta e il **MASE** ne **comunica l'esito** al proponente

1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta

Nel caso di **ammissibilità**, il **MASE** la **trasmette agli OTN**, se competenti, che comunicano il loro **parere**. Il **MASE** si **esprime** sulla proponibilità **dell'esclusione**, e comunica **l'esito dell'istruttoria** al proponente e OTN

Parte 2 - Criteri per l'ammissibilità della proposta

La proposta deve fornire **tutti gli elementi tecnici per una valutazione** della sostanza, **per cui si richiede alla CE** di presentare una proposta per **l'esclusione**, quando «è **impossibile** in pratica che una **sostanza** provochi un **rilascio di materia o energia** che possa dar **luogo a IR**, sia in condizioni **normali che anormali**, ragionevolmente **prevedibili**»

1. La sostanza pericolosa è individuata in modo univoco
2. La sostanza pericolosa rientra in una delle categorie di pericolo di cui alla parte 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 105 del 2015 o è una delle sostanze elencate nella parte 2 dell'allegato
3. Viene individuata esplicitamente la caratteristica della sostanza pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante
4. Sono fornite con completezza le informazioni tecniche necessarie per la valutazione istruttoria

Parte 3 - Criteri per la valutazione istruttoria da parte degli OTN

1. Completezza, attendibilità e aggiornamento proprietà chimico-fisiche
2. La sostanza non dà la possibilità di IR, da esperienza storica, RdS o letteratura scientifica, o comparazione con sostanze simili
3. Scenari incidentali più conservativi e fenomeni pericolosi, tenendo conto delle proprietà Parte 2.4, nonché di contenimento e imballaggio
4. Per ogni scenario, stima delle distanze di effetti per la salute umana, specificando modelli, ambito, limitazioni, input, incertezze, soglie
5. Stima danni e durata per i recettori ambientali credibilmente coinvolti, specificando modelli, ambito, limitazioni, input, incertezze, soglie
6. Dimostrazione, sulla base di elementi e stime effettuate, che la sostanza non può in pratica dar luogo, in condizioni normali o anormali ragionevolmente prevedibili, a un incidente rilevante

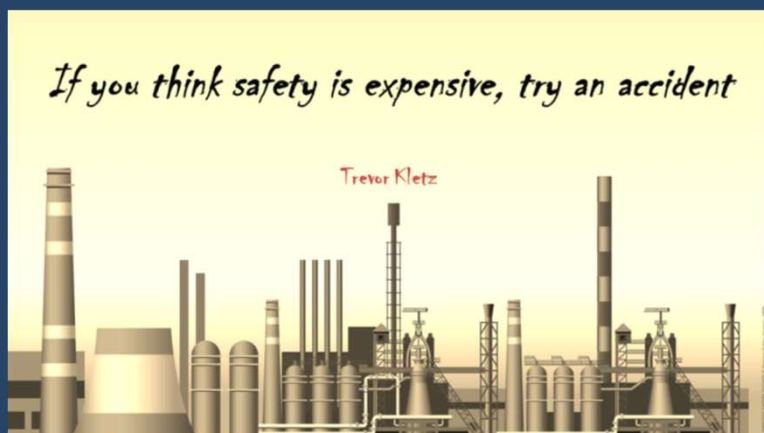
Appendice 1 - Formato e contenuti tecnici minimi della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa

- ✓ Sezione 1 — **Identificazione** della **sostanza** pericolosa
- ✓ Sezione 2 — **Individuazione** della sostanza relativamente **all'allegato 1**
- ✓ Sezione 3 — **Motivazione** della proposta
- ✓ Sezione 4 — **Proprietà** della **sostanza** pericolosa
- ✓ Sezione 5 — Rapporto di **verifica che la sostanza non determina un incidente rilevante** sulla base dei criteri della direttiva e di quelli UE
 - A — Screening iniziali
 - B — Definizione degli scenari incidentali di riferimento
 - C — Stima degli effetti per la salute umana
 - D — Stima degli effetti sull'ambiente
 - E — Interpretazione dei risultati

Gli screening iniziali: la fase A di valutazione istruttoria

- Istruttoria prosegue solo se la **sostanza rientra** nel regolamento (CE) n. **1272/2008**
- Istruttoria prosegue solo se la **sostanza rientra nell'allegato 1** della dir. **2012/18/UE**
- Istruttoria prosegue solo se la **ricognizione non evidenzia incidenti rilevanti** accaduti o ragionevolmente **prevedibili**
- Istruttoria prosegue solo se il **valore di ciascun indice** individuato per la **sostanza pericolosa** proposta è **inferiore** a quello relativo alla **sostanza simile**

Fenomeno pericoloso	Parametri rilevanti della sostanza
Irraggiamento	Punto di infiammabilità LFL (Lower Flammability Limit — Limite inferiore di infiammabilità) UFL (Upper Flammability Limit — Limite superiore di infiammabilità) Temperatura di auto-ignizione o di autoaccensione Viscosità
Sovrappressione	Tensione di vapore LEL (Lower explosion pressure — Limite inferiore di esplosività) UEL (Upper Explosion Limit — Limite superiore di esplosività) K _{st} (Maximum rate of explosion pressure rise for dust clouds — Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per polveri) K _g (Maximum rate of explosion pressure rise for gas — Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per gas) P _{max} (Pressione massima di esplosione) LOC (Limiting Oxygen Concentration — Concentrazione limite di ossigeno) MIE (Minimum Ignition Energy — Energia minima di ignizione) Tasso di umidità Dimensione delle particelle Cinetiche di reazione (energia di attivazione e fattore pre-esponenziale) ΔT _{ad} (Variazione adiabatica di temperatura) ΔH _r (Entalpia di reazione) MTSR (Maximum Temperature of Reaction Synthesis — Temperatura massima della reazione) TMR _{ad} (Time to Maximum Rate in adiabatic condition — Tempo di raggiungimento della massima velocità di autoriscaldamento in condizioni adiabatiche) Pressione di rottura del serbatoio Temperatura di ebollizione
Dispersione tossica	LD ₅₀ (Median Lethal Dose — Dose letale media) LC ₅₀ (Median Lethal Concentration — Concentrazione letale media) ERPG (Emergency Response Planning Guidelines — Indice di riferimento per la pianificazione della risposta di emergenza) IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health — Indice di pericolosità immediata per la vita e la salute) AEGL (Acute Exposure Guidelines Levels — Livelli di riferimento per l'esposizione acuta)
Dispersione tossica eco-	EC ₅₀ (Median Effective Concentration — Concentrazione media di effetto) o LC50 (Median Lethal Concentration — Concentrazione letale media) NOEC (No Observed Effect Concentration — Concentrazione di non effetto) BCF (BioConcentration Factor — Fattore di bioconcentrazione) Solubilità Tensione di Vapore Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/ acqua (LogKow) Coefficiente di ripartizione nel carbonio organico (LogKoc)



Domande...???

romualdo.marrazzo@isprambiente.it

Grazie per l'attenzione!!!

